

APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE (*)

Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265.
(G. U. s.o. 9 agosto 1934 n. 186).

(*) Vedi, ora, la L. 23 dicembre 1978, n. 833, di istituzione del Servizio sanitario nazionale.

La denominazione "professione sanitaria ausiliaria" contenuta nel presente decreto è stata sostituita dalla denominazione "professione sanitaria" per il disposto dell'art. 1, L. 26 febbraio 1999, n. 42.

È approvato l'unito testo unico delle legge sanitarie composto di 394 articoli e otto tabelle allegate, visto, d'ordine nostro, dal capo del governo; primo Ministro segretario di Stato, Ministro segretario di Stato per l'interno (*).

(*) Emanato in base alla L. 6 luglio 1933, n. 947, che, autorizzando il governo all'emanazione di un testo unico delle leggi sanitarie, conferiva ad esso il potere di coordinare e modificare le norme da riunire. Il presente testo unico ha pertanto efficacia legislativa propria.

TESTO UNICO DELLE LEGGE SANITARIE T.U.L.L.S.S

TITOLO I

Ordinamento e attribuzioni dell'amministrazione sanitaria (*)

Capo I - Organizzazione dei servizi e degli uffici.

Art. 1.

La tutela della sanità pubblica spetta al Ministro per l'interno e, sotto la sua dipendenza, ai prefetti e ai podestà.

I servizi di igiene scolastica, ferroviaria, del lavoro, delle colonie e, in genere, i servizi igienici e sanitari, qualunque sia l'amministrazione pubblica, civile o militare, che vi debba direttamente provvedere, debbono, per quanto riguarda la tutela dell'igiene e della sanità pubblica, essere coordinati e uniformati alle disposizioni delle leggi sanitarie e alle istruzioni del Ministro per l'interno (**).

(*) In generale, si ricorda che, con D. Lgt. 12 luglio 1945, n. 417, fu istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità, al quale vennero trasferite, col D. Lgs. Lgt. 31 luglio 1945, n. 446 tutte le attribuzioni già spettanti al Ministero dell'interno in forza del presente testo unico e delle altre disposizioni vigenti, nella materia dell'igiene e della sanità pubblica. A sua volta, l'Alto Commissariato è stato soppresso dall'art. 11, L. 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità, i cui artt. 1 e 2 precisano i compiti e le attribuzioni del Ministero. Pertanto, al Ministero dell'Interno - e ad ogni altra amministrazione dello Stato, escluse quelle ad ordinamento autonomo - deve intendersi sostituito, nelle disposizioni del presente T.U., il Ministero della sanità.

(**) Reca disposizioni ormai superate: vedi, ora, gli artt. 1, 2, 4 e 5, L. 13 marzo 1958, n. 296 e gli artt. 9-19, D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264.

Art 2.

Gli organi centrali dell'amministrazione sanitaria presso il Ministero dell'interno sono: la direzione generale della sanità pubblica ed il consiglio superiore di sanità (*).

Il prefetto è l'autorità sanitaria della provincia. Egli presiede il consiglio provinciale di sanità ed ha alla sua dipendenza il medico provinciale e il veterinario provinciale (**).

Il podestà è l'autorità sanitaria del comune ed ha alla sua dipendenza l'ufficiale sanitario (***)

Il medico provinciale dirige l'ufficio sanitario provinciale e sovrintende agli uffici sanitari marittimi, di frontiera e di aeroporti, dove esistono. L'ufficiale sanitario dirige l'ufficio sanitario comunale.

(*) Implicitamente abrogato: vedi nota 3 all'epigrafe di questo titolo.

(**) Attualmente, le autorità sanitarie, nella provincia, sono il medico e il veterinario provinciali, quali organi periferici del Ministero della sanità: vedi l'art. 4, n. 1, L. 13 marzo 1958, n. 296. Per i poteri che sono rimasti ai prefetti, in materia sanitaria, vedi l'art. 6 della stessa, e l'art. 1, co. II, D.P.R. febbraio 1961, n. 264. Pertanto, al prefetto deve intendersi sostituito, nelle disposizioni del presente T.U., il medico o il veterinario provinciale, secondo le rispettive attribuzioni.

(***) Vedi ora l'art. 4, co. II, L. 13 marzo 1958, n. 296.

Art 3.

I comuni provvedono alla vigilanza igienica e alla profilassi delle malattie trasmissibili con personale e mezzi adeguati ai bisogni locali.

I comuni capoluoghi di provincia e quelli, già capoluoghi di circondario, con popolazione superiore ai ventimila abitanti, hanno un adatto ufficio sanitario; gli altri si avvalgono del personale sanitario di cui dispongono e al quale deve essere fatto obbligo espresso, nel regolamento comunale, di prestare l'opera propria per gli scopi anzidetti (*).

(*) Sul personale, vedi l'art. 54 del presente testo unico.

Art 4.

All'assistenza medico-chirurgica e ostetrica gratuita per i poveri nell'ambito del territorio del comune, alla somministrazione gratuita dei medicinali ai poveri e alla assistenza veterinaria limitata ai luoghi nei quali ne è riconosciuto il bisogno, quando non siano assicurate altrimenti, provvedono i comuni (*).

È fatto divieto ai comuni di istituire condotte sanitarie per la generalità degli abitanti.

I sanitari condotti hanno, tuttavia, l'obbligo di prestare la loro opera anche ai non aventi diritto alla assistenza gratuita, in base alle speciali tariffe che sono all'uopo proposte per ciascuna provincia dalla associazione sindacale giuridicamente riconosciuta (**), competente per territorio, e approvate dal prefetto.

(*) Vedi gli artt. 33-81 del presente testo unico Cfr. anche l'art. 91, lett. c, del T.U. 1934 della legge comunale e provinciale.

(**) Ora, ordine della professione sanitaria.

Art 5.

Le province provvedono ai servizi sanitari loro imposti dalla legge (*); hanno facoltà, inoltre, d'integrare servizi sanitari che sono a carico dei comuni e possono essere obbligate, nei casi preveduti dagli artt. 92, 93 e 259, a sostituirsi ai comuni medesimi nell'adempimento di tali servizi.

(*) Vedi gli artt. 82-98 del presente testo unico. Cfr. anche l'art. 144, lett. C, del T.U. 1934 della legge com. e prov.

Capo II - Della direzione generale della sanità pubblica (12).

Artt. 6-11
(omissis)

Capo III - Del consiglio superiore di sanità.

Artt. 12-16
(omissis).

Capo IV - Del consiglio provinciale di sanità.

Artt. 17-20
(omissis).

Capo V - Disposizioni comuni al consiglio superiore di sanità e ai consigli provinciali di sanità.

Artt. 21-23
(omissis).

Capo VI - Dell'ufficio sanitario provinciale.

Sezione I - Del medico provinciale.

Artt. 24-25 .
(omissis).

Sezione II - Del veterinario provinciale.

Artt. 26-27
(omissis).

Sezione III - Dei servizi sanitari per scali marittimi, per le frontiere di terra e per gli aeroporti (26).

Artt. 28- 32.
(omissis)

Capo VII - Dell'ufficio sanitario comunale e dei servizi di vigilanza igienica e di assistenza sanitaria nei comuni.

Sezione I - Dell'ufficiale sanitario comunale e delle sue attribuzioni.

Artt. 33-54.
(omissis).

Sezione II - Dell'assistenza medico-chirurgica e ostetrica.

Artt. 55-58.

(omissis).

Sezione III - Dell'assistenza e vigilanza veterinaria (59).

Artt. 59-62.

(omissis).

Sezione IV - Dei consorzi sanitari.

Artt. 63-65

(omissis).

Sezione V - Disposizioni comuni ai sanitari condotti.

Artt. 66-81.

(omissis).

. Capo VIII - Dei servizi di assistenza e profilassi demandati alla provincia.

Artt. 82-98

(omissis).

TITOLO II

Esercizio delle professioni e delle arti sanitarie e di attività soggette a vigilanza sanitaria

Capo I - Dell'esercizio delle professioni sanitarie.

Art. 99.

È soggetto a vigilanza l'esercizio della medicina e chirurgia, della veterinaria, della farmacia e delle professioni sanitarie di levatrice (*), assistente sanitaria visitatrice e infermiera diplomata (**).

È anche soggetto a vigilanza l'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie. S'intendono designate con tale espressione le arti dell'odontotecnico, dell'ottico, del meccanico ortopedico ed ernista e dell'infermiere abilitato o autorizzato, compresi in quest'ultima categoria i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici e i massaggiatori. Con regio decreto, su proposta del Ministro per l'interno, sentiti il Ministro dell'educazione nazionale ed il Consiglio di Stato, possono essere sottoposte a vigilanza sanitaria altre arti, che comunque abbiano rapporto con l'esercizio delle professioni sanitarie, secondo le norme che sono determinate nel decreto medesimo (**).

La vigilanza si estende:

- a) all'accertamento del titolo di abilitazione;
- b) all'esercizio delle professioni sanitarie e delle arti ausiliarie anzidette.

(*) Ora "ostetriche" per l'art.3, RDL 1 luglio 1937, n. 1520.

(**) Sugli ordini e collegi professionali, vedi il D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 e il D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, nonché la L. 29 ottobre 1954, n. 1049.

(***) Per le arti di maniscalco e castrino, vedi il R.D. 25 novembre 1937, n. 2653; per quella di puericultrice, gli artt. 12-14, L. 19 luglio 1940, n. 1098; per quella di tecnico di radiologia medica, la L. 4 agosto 1965, n. 1103, provvedimenti tutti riportati alla voce Professioni sanitarie e arti ausiliarie.

Art. 100.

Nessuno può esercitare la professione di medico-chirurgo, veterinario, farmacista, levatrice, assistente sanitaria visitatrice o infermiera professionale, se non sia maggiore di età ed abbia conseguito il titolo di abilitazione all'esercizio professionale, a norma delle vigenti disposizioni (*).

Chiunque intende esercitare in un comune una di tali professioni, alla quale è abilitato a norma di legge, deve far registrare il diploma nell'ufficio comunale (**).

Non sono soggetti a tale obbligo i medici e i chirurghi stranieri, espressamente chiamati per casi particolari. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 400.000 (**).

(*) Per i medici, veterinari e farmacisti, cfr. il T.U. delle leggi sull'istruzione superiore, approvato col R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, ed i provvedimenti sugli esami di abilitazione, riportati alla voce Istruzione pubblica: istruzione superiore. Per le professioni ausiliarie, vedi gli artt. 130-138 del presente testo unico, ed i provvedimenti sulle scuole e collegi-convitto, riportati alla voce Professioni sanitarie e arti ausiliarie.

(**) Per la tassa di concessione, vedi il n. 204 della tabella alleg. A al D.P.R. 1° marzo 1961, n. 121. Vedi, anche, gli artt. 65 e 66, R.D. 3 febbraio 1901, n. 45.

(***) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n.

603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.

Art. 101.

Il prefetto, contemporaneamente alla denuncia dell'autorità giudiziaria per l'esercizio abusivo di una professione sanitaria, può disporre la chiusura del locale in cui la professione sanitaria sia stata abusivamente esercitata e il sequestro del materiale destinato all'esercizio di essa.

Art. 102.

Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie, eccettuato l'esercizio della farmacia che non può essere cumulato con quello di altre professioni o arti sanitarie. I sanitari che facciano qualsiasi convenzione con farmacisti sulla partecipazione agli utili della farmacia, quando non ricorra l'applicazione delle disposizioni contenute negli artt. 170 e 172, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a 1.000.000 (*).

(*) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario.

L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.

Art. 103.

Gli esercenti la professione di medico-chirurgo, oltre a quanto è prescritto da altre disposizioni di legge, sono obbligati:

- a) a denunciare al podestà le cause di morte entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso (*);
- b) a denunciare in modo circostanziato al medico provinciale, entro due giorni dall'accertamento, ogni caso di aborto, per il quale essi abbiano prestato la loro opera, o del quale siano venuti comunque a conoscenza nell'esercizio della loro professione. La denuncia, il cui contenuto deve rimanere segreto, è fatta secondo le norme indicati dal regolamento e non esime il sanitario dall'obbligo del referto ai sensi dell'art. 365 del codice penale e dell'art. 4 del codice di procedura penale (**);
- c) a denunciare al podestà e all'ufficiale sanitario, entro due giorni dal parto al quale abbiano prestato assistenza, la nascita di ogni infante deforme (***);
- d) a denunciare alle autorità predette, entro due giorni dall'accertamento, i casi di lesione da essi osservati, da cui sia derivata o possa derivare una inabilità al lavoro, anche parziale, di carattere permanente;
- e) ad informare il medico provinciale e l'ufficiale sanitario dei fatti che possono interessare la sanità pubblica;
- f) a denunciare al medico provinciale, entro due giorni dall'inizio, ogni trattamento terapeutico che cagioni o che possa cagionare la sterilità nella donna, anche se temporanea.

La denuncia, il cui contenuto deve rimanere segreto, è fatta su apposito modulo secondo le norme indicate nel regolamento (99) (****).

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a 200.000 (*****).

L'autorità giudiziaria comunica al prefetto, per estratto, la sentenza passata in giudicato.

(*) Vedi gli artt. 1-3, R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880.

(**) Le lettere b) ed f) sono state soppresse dall'art. 11, L. 22 maggio 1978, n. 194.

(***) Vedi il R.D. 17 febbraio 1941, n. 1127, riportato alla voce Professioni sanitarie e arti ausiliarie.

(****) Lettera aggiunta dalla L. 12 marzo 1942, n. 427.

(*****) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.

Capo II - Del servizio farmaceutico

Sezione I - Dell'autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia.

Artt. 104- 118
(omissis)

Sezione II - Dell'esercizio della farmacia.

Artt. 119-129.
(omissis)

Capo III - Delle professioni sanitarie.

Sezione I - Delle infermiere diplomate

Artt. 130-138.
(omissis)

Sezione II - Delle levatrici (*).

Art. 139.
(omissis)

(*) Ora, "ostetriche" per l'art. 3, R.D.L. 1° luglio 1937, n. 1520.

Capo IV - Delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie (*).

Art. 140.

Chiunque intenda esercitare un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie deve aver raggiunto la maggiore età ed essere munito di licenza, rilasciata dalle scuole appositamente istituite per impartire l'insegnamento delle arti medesime (**).

I limiti e le modalità di esercizio delle singole arti sono determinati nel regolamento, emanato su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con quello per l'educazione nazionale (***)).

La istituzione delle scuole indicate nel primo comma è autorizzata con decreto reale promosso dal Ministro per l'interno, di concerto con quello per l'educazione nazionale (****).

(*) Vedi l'art. 99, comma terzo del presente testo unico, e la nota ad esso posta.

(**) Sulle scuole per infermieri generici, vedi, anche, la L. 29 ottobre 1954, n. 1046.

(***) Resta in vigore il regolamento approvato col R.D. 31 maggio 1928, n. 1334.

Per la distinzione delle mansioni degli infermieri generici da quelle delle infermiere professionali, vedi il R.D. 2 maggio 1940, n. 1310.

(****) Con DD.PP.RR. 28 gennaio 1970, n. 1454 e 25 settembre 1970, n. 1461 (Gazz. Uff. 1° giugno 1971, n. 137 e 7 giugno 1971, n. 143) sono state istituite scuole per il rilascio di licenze di odontotecnico presso gli Istituti professionali di Stato di S. Benedetto del Tronto e "G. Giorgi" di Avellino. Con altro D.P.R. 24 novembre 1970, n. 1453 (Gazz. Uff. 31 maggio 1971, n. 136) è stato istituito un corso serale per ottici presso l'Istituto professionale di Stato "Edmondo De Amicis" di Roma. Con DD.PP.RR. 3 novembre 1970, n. 1476 (Gazz. Uff. 3 luglio 1971, n. 166), 9 dicembre 1970, n. 1472 (Gazz. Uff. 28 giugno 1971, n. 161) e 9 dicembre 1970, n. 1481 (Gazz. Uff. 3 luglio 1971, n. 175) sono state istituite scuole per il rilascio di licenze di odontotecnico rispettivamente presso gli Istituti professionali di Stato per l'industria e l'artigianato di Trieste, "Paolo Gaslini" di Genova-Bolzaneto e "A. Volta" di Venezia-Mestre. Con D.P.R. 15 dicembre 1970, n. 1480 (Gazz. Uff. 12 luglio 1971, n. 174) è stata istituita una scuola per il rilascio della licenza di ottico presso l'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato "G.L. Bernini" di Napoli. Con altri due DD.PP.RR. 14 febbraio 1970, n. 1484 e 16 ottobre 1970, n. 1486, sono state istituite scuole per il rilascio della licenza di odontotecnico presso gli Istituti professionali "Casanova" di Napoli e per l'industria e l'artigianato di Livorno. Con D.P.R. 9 gennaio 1971, n. 724, è stata istituita una scuola per il rilascio delle licenze di odontotecnico presso l'Istituto professionale "A. Volta" di Venezia-Mestre. Con D.P.R. 19 maggio 1971, n. 1429, è stata istituita una scuola per il rilascio delle licenze di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico presso l'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato "Ernesto Ascione" di Palermo. Con D.P.R. 16 settembre 1971, n. 979, è stata istituita una scuola per il rilascio della licenza di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico presso l'istituto tecnico industriale "E. Fermi" di Perugia. Presso lo stesso istituto "E. Fermi" di Perugia il D.P.R. 16 settembre 1972, n. 983, ha istituito una scuola per il rilascio della licenza di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di ottico. Con D.P.R. 18 dicembre 1972, n. 1151, è stata istituita una scuola per odontotecnici presso l'istituto per le arti ausiliarie sanitarie di Milano.

Art. 141.

Chiunque, non trovandosi in possesso della licenza prescritta nell'articolo precedente o dell'attestato di abilitazione, rilasciato a norma delle disposizioni transitorie del presente testo unico, esercita un'arte ausiliaria è punito con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 200.000 (*).

Il prefetto, indipendentemente dal procedimento giudiziario per l'esercizio abusivo di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie, può ordinare la chiusura temporanea del locale, nel quale l'arte sia stata abusivamente esercitata e il sequestro del materiale destinato all'esercizio di essa. Il provvedimento del prefetto è definitivo.

(*) La sanzione originaria della multa è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario, e così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.

Art. 142.

Le licenze di abilitazione rilasciate ai sensi dell'art. 140 sono soggette alla tassa di concessione governativa nella misura stabilita nella tabella n. 4, annessa al presente testo unico (*).

(*) Vedi, ora, il n. 224 della tabella alleg. A al D.P.R. 1° marzo 1961, n. 121.

Capo V - Dell'esercizio di attività soggette a vigilanza sanitaria.

Sezione I - Disposizioni generali.

Art. 143.
(omissis)

Sezione II - Delle officine di prodotti chimici e di preparati galenici.

Artt. 144-145.
(omissis)

Sezione III - Del commercio di sostanze velenose.

Artt. 146- 147.
(omissis)

Sezione IV - Del commercio di sostanze stupefacenti e dei provvedimenti per reprimerne gli abusi.

Artt. 148-160 (*).
(omissis)

(*) Abrogati dall'art. 26, L. 22 ottobre 1954, n. 1041.

Sezione V - Della produzione e del commercio di specialità medicinali.

Artt. 161-179.
(omissis)

Sezione VI - Della fabbricazione e vendita e dell'impiego dei sieri, vaccini e prodotti assimilati e della preparazione degli autovaccini .

Artt. 180-188.
(omissis)

Sezione VI-bis - Del commercio all'ingrosso di prodotti chimici e preparati farmaceutici .

Art. 188-bis.
(omissis)

Sezione VII - Della fabbricazione e del commercio di presidi medici e chirurgici (*).

Art. 189

[I presidi medici e chirurgici non possono essere prodotti, a scopo di vendita, se non da apposite officine autorizzate dal Ministro per l'interno (**)] (***)

[Parimenti il commercio di presidi medici e chirurgici è sottoposto ad autorizzazione del Ministro per l'interno (**)] (***)

Il regolamento determina i presidi ai quali debbono essere applicate le disposizioni del presente articolo, le modalità da osservare nel commercio di essi, anche per quanto si riferisce al prezzo di vendita, nonché i requisiti cui debbono rispondere le officine di produzione. Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 1.000.000 (****).

Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, può ordinare la chiusura fino a tre mesi e, in caso di recidiva, da tre mesi ad un anno delle fabbriche, depositi o rivendite; può inoltre procedere al sequestro dei presidi medici e chirurgici abusivamente fabbricati o messi in commercio ovunque si trovino.

Il provvedimento del prefetto è definitivo (*****).

(*) Sezione così sostituita dall'art. 6, L. 1° maggio 1941, n. 422. Per il regolamento d'esecuzione, vedi il D.P.R. 13 marzo 1986, n. 128.

(**) Per la tassa di concessione governativa, vedi il n. 19 della tabella A allegata al D.P.R. 1° marzo 1961, n. 121.

(***) Comma abrogato dall'art. 10, D.P.R. 6 ottobre 1998, n. 392, entrato in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(****) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.

(*****) Vedi, anche, le disposizioni regolamentari recate in materia dal R.D. 6 dicembre 1928, n. 3112.

Sezione VIII - Della fabbricazione e vendita di oggetti di gomma destinati ai lattanti: poppatoi, capezzoli artificiali e simili.

Artt. 190-191
(omissis)

Sezione IX - Dell'assistenza sanitaria negli ospedali, negli ambulatori, negli istituti di cura in genere e nelle case per gestanti.

Art. 192.

Spetta all'autorità sanitaria centrale e all'autorità sanitaria provinciale di vigilare sull'organizzazione e sul funzionamento sanitario degli ospedali dipendenti da province, comuni e altri enti. L'ordinamento dei servizi sanitari e quello del personale sanitario negli ospedali predetti sono disciplinati dalle rispettive amministrazioni, secondo le norme generali emanate con decreto reale, su proposta del Ministro per l'interno, sentiti il consiglio superiore di sanità e il consiglio di Stato (*)

(*) Emanate col R.D. 30 settembre 1938, n. 1631, riportato alla voce Ospedali. In materia, vedi, anche, la L. 10 marzo 1955, n. 97, e la L. 10 maggio 1964, n. 336, riportate alla stessa voce. Sui manicomi, vedi poi la L. 14 febbraio 1904, n. 36 e il R.D. 16 agosto 1909, n. 615, riportati alla voce Manicomi e alienati.

Art. 193.

Nessuno può aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, case o pensioni per gestanti, senza speciale autorizzazione del prefetto, il quale la concede dopo aver sentito il parere del consiglio provinciale di sanità (*).

L'autorizzazione predetta è concessa dopo che sia stata assicurata la osservanza delle prescrizioni stabilite nella legge di pubblica sicurezza per l'apertura dei locali ove si dà alloggio per mercede (**).

Il contravventore alla presente disposizione ed alle prescrizioni che il prefetto ritenga di imporre nell'atto di autorizzazione, è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire 1.000.000 a 2.000.000 (***)

Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, ordina la chiusura degli ambulatori o case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica ovvero delle case o pensioni per gestanti aperte o esercitate senza l'autorizzazione indicata nel presente articolo. Il prefetto può, altresì, ordinare la chiusura di quelli fra i detti istituti nei quali fossero constatate violazioni delle prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione od altre irregolarità. In tale caso, la durata della chiusura non può essere superiore a tre mesi. Il provvedimento del prefetto è definitivo.

(*) Per gli ambulatori, vedi, ora, l'art. 23, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854 Vedi, anche, gli artt. 83-87, R.D. 3 febbraio 1901

(**) Artt. 86, 108 e 109, R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

(***) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.

Sezione X - Degli stabilimenti balneari, termali, idroterapici, di cure fisiche ed affini. –

Delle acque minerali naturali ed artificiali (*).

Art. 194.

Non possono essere aperti o posti in esercizio stabilimenti balneari, termali, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie, gabinetti medici e ambulatori in genere dove si applicano, anche saltuariamente, la radioterapia e la radiumterapia senza autorizzazione del prefetto, il quale la concede dopo aver sentito il parere del consiglio provinciale di sanità (**).

Chiunque pone in esercizio stabilimenti o gabinetti o ambulatori indicati nel primo comma senza l'autorizzazione del prefetto o contravviene alle prescrizioni imposte dal prefetto nell'atto di autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 400.000 (***)

Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, ordina la chiusura degli stabilimenti, gabinetti o ambulatori suddetti, aperti o esercitati senza autorizzazione. Il provvedimento del prefetto è definitivo (*) (****).

(*) Vedi, anche, il regolamento per l'applicazione, approvato col R.D. 28 gennaio 1935, n. 145.

(**) Sugli stabilimenti termali, idroterapici, di cure fisiche e affini, cfr. gli artt. 14-18 e 29-31, R.D. 28 settembre 1919, n. 1924.

Per l'autorizzazione all'apertura degli stabilimenti balneari, vedi, ora, l'art. 24, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854

(***) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.

(****) Vedi l'art. 43, L. 23 dicembre 1978.

Art. 195.

Chiunque possiede apparecchi radiologici, usati anche a scopo diverso da quello terapeutico, deve farne denuncia al prefetto.

Chiunque detiene sostanze radioattive comunque confezionate per cederle, a qualsiasi titolo, anche in temporaneo uso, a enti o privati, deve ottenere la preventiva autorizzazione del prefetto. Tale autorizzazione non è concessa se non sia stato ottemperato all'obbligo della taratura delle sostanze suddette, stabilito nella legge sulla ricerca e utilizzazione delle sostanze radioattive (*).

Il contravventore alle disposizioni predette è punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 200.000

(*) L. 3 dicembre 1922, n. 1636; vedi anche il regolamento di esecuzione, approvato col D.M. 10 giugno 1924 (Gazz. Uff. 17 luglio 1924, n. 167): trattasi di provvedimenti in gran parte superati. Cfr. anche gli artt. 95-99 e 141-142, D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, riportato alla voce Energia nucleare.

Art. 196.

L'autorizzazione prefettizia preveduta nell'art. 194 e quella preveduta nel secondo comma dell'articolo precedente sono subordinate al pagamento della tassa di concessione indicata nella tabella n. 6, annessa al presente testo unico .

I titolari autorizzati all'esercizio dei gabinetti medici preveduti nell'art. 194 sono altresì tenuti al pagamento della tassa annua di ispezione stabilita nella tabella stessa. La tassa annua di ispezione è anche dovuta dai possessori di apparecchi radiologici indicati nel

primo comma dell'articolo precedente. Sono esonerati dal pagamento delle tasse predette, per gli apparecchi da loro utilizzati, gli enti che abbiano scopi di beneficenza, di assistenza sociale, e gli istituti scientifici

Art. 197-200
(omissis)

Sezione XI - Della pubblicità in materia sanitaria.

Art. 201.

È necessaria la licenza del prefetto, per la pubblicità a mezzo stampa, o in qualsiasi altro modo, concernente ambulatori o case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti, stabilimenti termali, idropinici, idroterapici e fisioterapici (*).

Prima di concedere la licenza suddetta, il prefetto sentirà l'associazione sindacale dei medici giuridicamente riconosciuta (**)

competente per territorio.

È necessaria la licenza del Ministro per l'interno per la pubblicità a mezzo della stampa o in qualsiasi altro modo, concernente mezzi per la prevenzione e la cura delle malattie, specialità medicinali, presidi medico-chirurgici, cure fisiche ed affini, acque minerali naturali od artificiali (***)).

La licenza è rilasciata sentito il parere di una speciale commissione di esperti, nominata dal Ministro per l'interno. Il contravventore alle disposizioni contenute nel primo e terzo comma è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 1.000.000 (****) (*****).

(*) Sulla licenza per la pubblicità concernente ambulatori, vedi, ora, l'art. 25, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854.

(**) Ora, Ordine dei medici.

(***) Vedi, anche, il D.M. 19 marzo 1980.

(****) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689. L'art. 7, L. 25 giugno 1999, n. 205, ha conferito delega al Governo per la depenalizzazione della fattispecie prevista dal presente articolo.

(*****) Così sostituito dall'art. 7, L. 1° maggio 1941, n. 422.

TITOLO III

Dell'igiene del suolo e dell'abitato

Capo I - Delle condizioni igieniche concernenti il deflusso delle acque.

Art. 202
(omissis)

Capo II - Delle condizioni igieniche per la coltivazione delle piante tessili e del riso.

Artt. 203-215
(omissis)

Capo III - Delle lavorazioni insalubri .

Artt. 216- 217
(omissis)

Capo IV - Dell'igiene degli abitati urbani e rurali e delle abitazioni.

Artt. 218- 232
(omissis)

Capo VI - Delle stalle e concimaie

Artt. 233- 241
(omissis)

TITOLO IV

Della tutela igienica dell'alimentazione dell'acqua potabile e degli oggetti di uso personale

Sezione I - Della vigilanza igienica sulla genuinità e salubrità degli alimenti e delle bevande.

Artt. 242-243. (*)
(omissis)

(*) Articoli abrogati dall'art. 20, L. 30 aprile 1962, n. 283

Sezione II - Del consumo del granturco per l'alimentazione dell'uomo .

Artt. 244- 246
(omissis)

Sezione III - Dell'igiene dei recipienti destinati alla preparazione o alla conservazione di alimenti o bevande.

Art. 247. (*).
(omissis)

(*) Articolo abrogato dall'art. 20, L. 30 aprile 1962, n. 283. In materia, vedi, ora, gli artt. 5, lett. f, 10 e 11 di questa legge.

Sezione IV - Dell'acqua potabile.

Artt. 248- 250
(omissis)

Sezione V - Dei colori nocivi alla salute.

Art. 250.
(omissis)

Sezione VI - Dell'uso di alcool diversi dall'etilico.

Artt. 251- 252
(omissis)

TITOLO V

Provvedimenti contro le malattie infettive e sociali

Capo I - Delle misure contro la diffusione delle malattie infettive dell'uomo

Artt. 253- 262
(omissis)

Capo II - Delle misure d'igiene contro le mosche.

Art. 263
(omissis)

Capo III - Delle misure contro la diffusione delle malattie infettive degli animali.

Artt. 264- 265
(omissis)

Capo IV - Delle misure speciali di profilassi e assistenza per alcune malattie dell'uomo.

Sezione I - Della vaccinazione antivaiuolosa e della conservazione del vaccino .

Artt. 266- 267
(omissis)

Sezione II - Disposizioni per combattere la tubercolosi.

Artt. 268- 283
(omissis)

Sezione III - Disposizioni per combattere il tracoma.

Artt. 284-285
(omissis)

Sezione IV - Disposizioni per combattere la lebbra (252).

Artt. 286-290
(omissis)

Sezione V - Disposizioni per la profilassi delle malattie veneree.

Artt. 291-305. (*).
(omissis)

(*) Articoli da ritenersi abrogati, essendo ora disciplinata la materia dalla L. 25 luglio 1956, n. 837 dal D.P.R. 27 ottobre 1962, n. 2056, e dal D.M. 2 dicembre 1959.

Art. 306.
(omissis)

Artt. 307-308. (*).
(omissis)

*) Recavano disposizioni concernenti la vigilanza sanitaria sulle case di meretricio, implicitamente abrogate con l'emanazione della L. 20 febbraio 1958, n. 75, sull'abolizione della regolamentazione della prostituzione.

Sezione VI - Disposizioni per la tutela igienica del baliatico .

Artt. 309-312
(omissis)

Sezione VII - Disposizioni per diminuire le cause della malaria.

Artt. 313- 329
(omissis)

Sezione VIII - Disposizioni per la prevenzione e la cura della pellagra.

Artt. 330-335
(omissis)

Sezione IX - Disposizioni per combattere il cancro e i tumori maligni.

Art. 336
(omissis)

TITOLO VI
Della polizia mortuaria

Artt. 337-343
(omissis)

TITOLO VII
Dei regolamenti locali di igiene e sanità e di polizia veterinaria

Artt. 344-346
(omissis)

TITOLO VIII
Disposizioni speciali per il governatorato di Roma

Artt. 347-352. (*).
(omissis)

(*) Titolo abrogato dall'art. 1, D.Lgs.Lgt. 17 novembre 1944, n. 426

TITOLO IX
Disposizioni generali

Artt. 353- 359

(omissis)

TITOLO X Disposizioni transitorie

Capo I - Disposizioni relative ai servizi di vigilanza igienica e di assistenza sanitaria dei comuni e delle province.

Artt. 360-364
(omissis)

Capo II - Disposizioni relative all'esercizio delle professioni ed arti sanitarie e di attività soggette a vigilanza sanitaria.

Sezione I - Disposizioni relative all'esercizio delle professioni sanitarie.

Art. 365.

Sono autorizzati all'esercizio delle professioni di medico chirurgo, veterinario, farmacista e levatrice, quantunque sformiti del titolo di abilitazione prescritto a norma degli ordinamenti in vigore:

- a) i cittadini italiani delle nuove province del regno che abbiano conseguito i diplomi per l'esercizio delle professioni suddette in istituti autorizzati del cessato impero austro-ungarico, o che siano in possesso di diplomi di altri Stati, confermati (nostrificati) con provvedimento della competente autorità del detto cessato impero, nei limiti stabiliti dal regio decreto-legge 25 settembre 1921, n. 1396 che determina i casi di equipollenza dei diplomi per l'esercizio delle professioni sanitarie conseguiti presso istituti della cessata monarchia austro-ungarica, e dal regio decreto-legge del 16 agosto 1926, n. 1914, che estende alla provincia del Carnaro la legislazione sanitaria vigente nel regno;
- b) coloro che, muniti di diplomi esteri per l'esercizio di professioni sanitarie, abbiano ottenuto con decreto del Ministro per l'interno l'autorizzazione ad esercitare nel regno la loro professione ai sensi del regio decreto-legge 22 marzo 1923, n. 795, e disciplina l'esercizio nel regno delle professioni sanitarie da parte di laureati o diplomati all'estero rimpatriati per la guerra (*).

(*) Vedi, anche, in materia, l'art. 1, L. 25 giugno 1940, n. 1066, recante disposizioni a favore dei cittadini italiani rimpatriati dall'estero, la L. 18 dicembre 1951, n. 1515, recante norme per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in Austria o in Germania da coloro che riacquistano la cittadinanza italiana ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, e per l'abilitazione degli stessi all'esercizio della professione, nonché i due DD.MM. 7 agosto 1952 (Gazz. Uff. 11 agosto 1952, n. 185) per l'attuazione di quest'ultima, e la L. 9 aprile 1955, n. 266, concernente l'estensione della precedente legge a coloro che hanno subito persecuzioni razziali o politiche.

Art. 366

Sono autorizzati all'esercizio della professione nel regno, ma soltanto presso gli stranieri, i medici-chirurghi diplomati all'estero, che al tempo della promulgazione della legge 10 luglio 1910, n. 455, relativa all'istituzione degli ordini dei sanitari, si trovavano da oltre tre anni, iscritti nei ruoli dei contribuenti, per redditi di ricchezza mobile, derivanti dall'esercizio professionale.

Art. 367.

Sono autorizzati all'esercizio della odontoiatria e della protesi dentaria, quantunque non abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo:

- a) coloro che siano stati legalmente abilitati a tale esercizio in virtù di disposizioni anteriori al decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1755, concernente l'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria (*);
 - b) i cittadini italiani delle nuove province del regno che siano in possesso di concessioni per l'esercizio della odontotecnica rilasciate dalla competente autorità del cessato impero austroungarico, nei limiti stabiliti dalla legge 23 giugno 1927, n. 1187, concernente provvedimenti a favore degli odontotecnici concessionari delle nuove province del regno e dal regio decreto 14 giugno 1928, n. 1630, che estende alla provincia del Carnaro la legislazione sanitaria vigente nel regno (**).
- Alle persone che si trovano nelle condizioni sopra indicate si applicano le disposizioni del presente testo unico, relative all'esercizio delle professioni sanitarie (***)

(*) Per l'interpretazione autentica di questa lettera, vedi la L. 27 dicembre 1941, n. 1649, che qui si riporta:

"Articolo unico. L'art. 367, lettera a), del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, va inteso nel senso che sono autorizzati all'esercizio della odontoiatria e della protesi dentaria, quantunque non abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo, coloro che alla data di entrata in vigore del testo unico predetto erano già legalmente e definitivamente abilitati all'esercizio della odontoiatria e della protesi dentaria in virtù di disposizioni anteriori al regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1755, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597".

(**) Per l'interpretazione autentica di questa lettera, vedi la L. 21 marzo 1958, n. 235, che qui si riporta:

"Articolo unico. L'art. 367, lettera b), del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, va inteso nel senso che sono autorizzati all'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria, quantunque non abilitati all'esercizio della professione di medico chirurgo, coloro che risultino pertinenti ai territori entrati a far parte dello Stato in forza del Trattato di San Germano del 10 settembre 1919, approvato con L. 26 settembre 1920, n. 1322, o dell'Accordo di Roma del 27 gennaio 1924, approvato con legge 10 luglio 1925, n. 1512, ed il cui stato di cittadini italiani delle nuove Province sia regolato dal regio decreto 30 dicembre 1920, n. 1890, e dal regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 723".

(***) Vedi anche il R.D.L. 13 gennaio 1930, n. 20.

Sezione II - Disposizioni relative al servizio farmaceutico.

Artt. 368-381
(omissis)

Sezione III - Disposizioni relative all'esercizio delle professioni sanitarie.

Art. 382
(omissis)

Sezione IV - Disposizioni relative all'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie.

Art. 383.

Sono autorizzati all'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie coloro che hanno conseguito l'attestato di abilitazione a termini dell'art. 6 della legge 23 giugno 1927, n. 1264, concernente la disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie (*).

(*) Si riporta l'art. 6, L. 23 giugno 1927, n. 1264, recante la disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, i cui artt. 1-5 sono trasfusi nel presente T.U. (artt. 140-142):

"Art. 6. Coloro che, alla pubblicazione della presente legge, abbiano esercitato abitualmente e direttamente da almeno due anni le arti e le specialità contemplate all'art. 1°, saranno ammessi, entro un anno dalla entrata in vigore della legge, a dare una prova di idoneità innanzi ad una commissione esaminatrice, secondo le norme che verranno stabilite nel regolamento di cui all'art. 1°, di intesa tra i Ministri per l'interno e per la pubblica istruzione.

Il certificato di idoneità conseguito abiliterà alla continuazione dell'esercizio. Potranno, tuttavia, essere ammessi alla prova di idoneità, per l'arte di infermiere, anche senza aver compiuto il prescritto biennio di servizio, coloro che dimostrino di aver seguito i corsi per infermieri di bordo, indetti dal Ministero dell'interno, e superati i relativi esami. La disposizione di cui al precedente comma è applicabile, su conforme parere, da esprimersi, caso per caso, dal medico provinciale, anche a coloro che dimostrino di avere seguito i corsi per infermieri indetti da istituti ospedalieri e di aver superato gli esami relativi".

Artt. 384-385
(omissis)

Sezione V - Disposizioni relative all'esercizio di attività soggette a vigilanza sanitaria.

Artt. 386-387
(omissis)

Capo III - Disposizioni relative all'igiene del suolo e dell'abitato.

Artt. 388-389
(omissis)

Capo IV - Disposizioni relative ai provvedimenti contro le malattie infettive e sociali.

Sezione I - Disposizioni per combattere la tubercolosi.

Artt. 390-392
(omissis)

Sezione II - Disposizioni per diminuire le cause della malaria.

Art. 393.
(omissis)

Capo V - Disposizioni relative alla polizia mortuaria.

Art. 394.
(omissis)

TABELLA N. 1 (314)

Dei diritti di pratica sanitaria preveduti dall'art. 30

(omissis)

TABELLA N. 2

Tabella dei diritti per la visita del bestiame e dei prodotti ed avanzi animali ai confini dello Stato, ai termini dell'art. 32

(omissis)

TABELLA N. 3

Tasse d'ispezione delle farmacie(artt. 108, 127, 128 e 145)

(omissis)

TABELLA N. 4

Tassa di concessione per le licenze di abilitazione all'esercizio di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie (art. 142)(*).

(*) Omesso il testo, perché superato: vedi, ora, il n. 224 della tabella allegato A, al D.P.R. 1° marzo 1961, n. 121

TABELLA N. 5

Tassa di concessione per l'autorizzazione a produrre ed ammettere in commercio specialità medicinali (art. 178) (*)

(*) Omesso il testo, perché superato: vedi, ora, il n. 16 della tabella allegato A, al D.P.R. 1° marzo 1961, n. 121

TABELLA N. 6.

Tassa annua di ispezione (art. 196)

(omissis)

TABELLA N. 7

Sovvenzione spettante ai discendenti, ascendenti, fratelli o sorelle, coniuge superstite di operai deceduti per febbre perniciosa
(art. 329) (*)

(*) Omesso il testo, perché superato: vedi, ora, la L. 11 marzo 1953, n. 160.

TABELLA N. 8

(*)

(*) Relativa alle tasse di autorizzazione per il trasporto, tumulazione ed esumazione di cadaveri, ora soppressa per l'avvenuta abrogazione dell'art. 342 del T.U.